



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set. XII

Ref. Albo

il 4 GEN. 2011

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE XII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 31 DIC. 2010 N. 2915	OGGETTO: Affidamento servizio "Casa Famiglia per soggetti disabili intellettivi e relazionali all'Associazione ANFFAS ONLUS di Ragusa. Impegno di spesa dall'1.01.2011 al 30.06.2011. Approvazione Schema di Convenzione.
N. 245 Settore XII	
Data 22 / 12 / 2010	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

PL 2011 CAP. 1899.77 Imp. Plu. 2064 / 10

Funz. 10 Serv. 04 Interv. 05

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno ventidue del mese di Dicembre, nell'ufficio del Settore XII, il dott. Alessandro Licitra, dirigente del Settore XII, ha adottato la seguente determinazione:

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che le Leggi Regionali n. 68/81, n. 16/86 e n. 22/86 e le Leggi Nazionali n. 104/92 e n. 320/00 dettano principi in materia di integrazione ed assistenza delle persone diversamente abili;

Vista la legge 08.11.2000 n°328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visto il Decreto del presidente della Regione Siciliana 04.11.02 "Linee guida per l'attuazione del piano socio-sanitario della Regione Sicilia";

Visto il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto n. 44 – triennio 2010/2012 – approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 249 del 24.06.2009, il quale prevede l'attuazione di diversi interventi e servizi diretti alle famiglie, alle persone anziane, minori, disabili, immigrati e alle famiglie;

Atteso che relativamente all'Area Disabili il PdZ prevede un'offerta di servizi aperti e residenziali atti a rispondere con efficacia sempre maggiore alla complessità dei bisogni delle persone disabili;

Che a Ragusa sono qualche centinaio le persone disabili seguite dal Comune grazie ad una rete di servizi che ha come obiettivo la cura, l'assistenza e la garanzia di percorsi per la progressiva autonomia e indipendenza delle persone e che può contare su un congruo impegno di spesa annuo;

Considerato che relativamente all'Area Tutela Salute Mentale, il citato Piano di Zona prevede, tra l'altro, con l'Azione SM1 l'attuazione del servizio "Casa Famiglia per soggetti disabili intellettivi e relazionali";

Vista la determinazione dirigenziale n. 3235 del 31.12.09 con cui è stato affidato il servizio "Casa famiglia per soggetti disabili intellettivi e relazionali" all'Associazione ANFFAS Onlus di Ragusa per il periodo dall'1.01.2010 al 31.12.2010 ed è stato altresì approvato lo Schema di Convenzione;

Vista la richiesta di rinnovo della convenzione per l'affidamento del servizio medesimo per l'anno 2010, presentata dall'Associazione ANFFAS ONLUS RAGUSA e assunta al n. 111713 di prot. di questo Ente del 20.12.2010;

Vista la relazione del Servizio Sociale Professionale di questo Ente che si trova agli atti del Settore e da cui emerge la necessità del rinnovo dell'affidamento del servizio di cui trattasi all'ANFFAS onlus di Ragusa in quanto l'Associazione ha maturato nel corso degli anni una notevole esperienza nella gestione di servizi acquisendo competenze che consentono agli operatori di gestire in modo qualificato tutte le attività;

Visto lo schema di convenzione predisposto da questo Ufficio che si allega alla presente e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Rilevato che l'indice di variazione medio dei prezzi al consumo applicato al corrente anno risulta pari allo 0,7%, si ritiene opportuno di dover applicare all'importo delle rette il suddetto incremento;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare il servizio "Casa famiglia per soggetti disabili intellettivi e relazionali" all'Associazione ANFFAS ONLUS RAGUSA per mesi sei a decorrere dall'1.01.2011 al 30.06.2011 rivolto a n. 5 disabili, meglio individuati agli atti dell'Ufficio, ai sensi della legge 196/03, Legge sulla privacy mentre un ulteriore posto viene previsto per la residenzialità di emergenza, con retta giornaliera a parziale carico di questo Ente e per un ammontare complessivo di € **15.910,00**;

Ritenuto altresì di approvare lo schema di convenzione per l'affidamento del suddetto servizio, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art.53 del vigente regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo regolamento in ordine forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

- 1) Affidare il servizio "Casa famiglia per soggetti disabili intellettivi e relazionali" all'Associazione ANFFAS Onlus di Ragusa rivolto a n. 5 utenti (un 6° posto è previsto per la residenzialità di emergenza), meglio individuati agli atti dell'Ufficio ai sensi della L. 196/03 - legge sulla privacy - con retta giornaliera a parziale carico di questo Ente, per il periodo dall'1.01.2011 al 30.06.2011 e per un ammontare complessivo di € **15.910,00**.
- 2) Approvare lo Schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Finanziare la spesa complessiva presunta di € **15.910,00** imputandola alla Funz.10 Serv. 04 Interv. 05 al Cap. 1899.77 Imp. 2064 / PL 2011.

IL DIRIGENTE DEL XII SETTORE

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti settori/uffici:
Ufficio Ragioneria.

IL DIRIGENTE DEL XII SETTORE

Schema di convenzione parte integrante -

Visto:
Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragusa, li _____
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li _____

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUE.L.

Ragusa 30/12/10

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 19 GEN. 2011
14 GEN. 2011


IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Gallina Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 14 GEN. 2011 al 21 GEN. 2011

Ragusa 22 GEN. 2011 19 GEN. 2011 26 GEN. 2011
27 GEN. 2011 IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA



N. _____ di Repertorio

Oggetto: Convenzione per l'affidamento del servizio "Casa famiglia per soggetti disabili intellettivi e relazionali" all'Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali (Onlus) di Ragusa per il periodo 01/01/2011 – 30/06/2011.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____ nella Segreteria del Comune di Ragusa.

Avanti a me _____, Segretario Generale del Comune suddetto, sono comparsi

DA UNA PARTE

il dr. _____, nato a _____ il _____, nella qualità di Dirigente del Settore XII del Comune di Ragusa, domiciliato per le funzioni presso la residenza municipale;

E DALL'ALTRA

La signora _____, nata a _____ il _____, residente a Ragusa in via _____, la quale interviene nella qualità di Presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali (Onlus) con sede in Ragusa in via N. Colajanni n. 139 – Codice Fiscale 92022640889 – d'ora in avanti ANFFAS

Dette parti, la cui identità personale io Segretario sono certa, senza assistenza di testimoni ai quali con il mio consenso espressamente rinunziano, mi chiedono la stipula del presente atto premettendo che:

- Il Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto n. 44 – triennio 2010/2012 - approvato dalla Regione siciliana con parere di congruità n° 25 del 28.04.10 prevede l'attuazione di servizi residenziali per disabili psichici.
- Con determinazione dirigenziale n° _____ del _____ è stato affidato il servizio "Casa Famiglia per soggetti disabili intellettivi e relazionali all'Associazione ANFFAS Onlus di Ragusa per anni uno, dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011;
- Con la citata determinazione è stata impegnata la spesa di € **15.910,00** occorrente per il servizio di cui sopra;
- In data _____ – protocollo generale del Comune di Ragusa n° _____ – sono stati acquisiti i documenti attestanti il possesso dei requisiti per la stipula della presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

D'accordo tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

Art. 2) Il dr. Alessandro Licitra, nella sua qualità affida alla d.ssa Maria Iosa che, nella qualità accetta, l'espletamento del servizio Casa Famiglia per disabili intellettivi e relazionali;

Art. 3) Oggetto del servizio - La Casa Famiglia è un servizio capace di dare risposte ai nuclei familiari in difficoltà che scelgono di appoggiarsi alla struttura per la cura e l'assistenza del proprio familiare. All'interno della struttura figure professionali qualificate si alternano per garantire continuità d'intervento e sostegno socio-educativo.

Art. 4) Caratteristiche della struttura - La Casa Famiglia, situata a Ragusa in Via Napoleone Colajanni n. 139, ha superficie di circa 130 mq ai quali vanno aggiunti i servizi integrativi adiacenti e consta di n° 5 posti letto mentre un 6° posto è previsto per soggiorni provvisori;

Art. 5) Destinatari - Il servizio è rivolto a persone disabili intellettive e relazionali di entrambi i sessi, di età compresa fra i 12 e i 55 anni, dotati di autonomia di base e capacità di orientamento, di comunicazione e di relazione con gli altri;

Il servizio è rivolto a disabili privi di adeguato sostegno familiare verificatosi per decesso di entrambi o di uno dei genitori; per la presenza negli stessi di condizioni di malattia o di deficit psichico che li rende inadeguati nel prendersi cura del parente disabile.

Art. 6) Obiettivi - Gli obiettivi del servizio sono quelli di assicurare all'interno della struttura lo svolgimento di una vita di tipo familiare, permettendo all'ospite di utilizzare spazi personali all'interno e contemporaneamente di essere guidato all'esterno favorendo l'inserimento sociale nell'ambito della realtà territoriale e, in particolare, nel quartiere. Gli ospiti saranno seguiti inoltre dagli operatori nell'intento di valorizzare e potenziare le loro abilità residue al fine di renderli maggiormente autonomi.

Art. 7) Modalità di ammissione al servizio - Per l'ammissione al servizio Casa Famiglia gli interessati (genitori, tutori, ecc.) dovranno inoltrare istanza corredata da certificazione sanitaria inerente il tipo di handicap nonché attestazione sul reddito dei componenti in nucleo familiare al Comune di Ragusa – Settore XII “Servizi Sociali” che tramite il servizio sociale professionale valuterà l'opportunità di ammissione al servizio richiesto.



Art. 8) Modalità di dimissione dalla Casa Famiglia - Alla dimissione del disabile si può pervenire, oltre che su richiesta di chi esercita la patria potestà o tutela, su disposizione dell'Amministrazione Comunale per il venir meno delle condizioni che avevano motivato l'inserimento alla Casa Famiglia, ovvero su proposta motivata da parte del Servizio Sociale Professionale Comunale.

Art. 9) Personale - Per lo svolgimento del servizio l'Ente affidatario si impegna ad assicurare la presenza dei seguenti operatori:

N. 1 direttore di struttura;

N. 1 responsabile della gestione della Casa Famiglia con mansione di cuoca;

N. 1 assistente di supporto ai pasti;

N. 3 assistenti notturni (in turnazione);

N. 1 infermiere professionale – in convenzione – con reperibilità notturna;

L'Anffas deve garantire che il suddetto personale sia in possesso del titolo di studio attinente alla qualifica che riveste all'atto della stipula della convenzione e comunque prima di iniziare l'attività programmata.

L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la continuità di servizio degli operatori; ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente e preventivamente comunicata e motivata all'Ufficio competente.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine alla presente convenzione non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato od autonomo tra il Comune ed i singoli operatori dell'Anffas la quale, con la presente solleva l'Amministrazione Comunale da ogni pretesa che possa essere avanzata dai medesimi.

Copia di tutti i contratti di assunzione e/o collaborazione dovrà essere consegnata all'Assessorato ai Servizi Sociali entro la prima decade successiva alla comunicazione formale dell'affidamento del servizio.



Art. 10) Volontariato - L'Anffas per lo svolgimento del servizio Casa Famiglia può avvalersi di volontari nonché dei giovani del Servizio Civile Nazionale.

I volontari ed i giovani del Servizio Civile non possono essere impiegati in via sostitutiva rispetto agli operatori previsti dalla presente convenzione, il loro apporto deve quindi essere complementare e gratuito.

L'Anffas è tenuta a :

Rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall'eventuale impiego di personale volontario e/o in servizio civile;

Garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.

Art. 11) Attività - Gli ospiti sono presenti in Casa Famiglia dal lunedì al venerdì dalle ore 19.30 alle ore 8.30 del giorno successivo, nel fine settimana e nelle festività per l'intero arco della giornata.

Durante la settimana gli ospiti frequenteranno il Centro diurno per disabili intellettivi e relazionali partecipando a tutte le attività in programma.

Nei mesi di luglio ed agosto viene offerta l'opportunità di soggiornare in località di villeggiatura e partecipare all'attività di balneazione del Centro Diurno.

Art. 12) Prescrizioni - Il responsabile della Casa Famiglia è tenuto a:

- a) predisporre e tenere costantemente aggiornata una cartella personale per ciascun disabile ospite della struttura contenente i documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e quant'altro ritenuto di rilievo, oltre ad una scheda di anamnesi medico-psico-sociale da aggiornare periodicamente;
- b) relazionare trimestralmente sull'attività complessiva svolta;
- c) relazionare semestralmente all'Amministrazione Comunale sull'attività complessiva svolta, sullo stato di ciascun disabile ammesso e sui risultati conseguiti;

d) tenere un registro delle presenze dei disabili e degli operatori, da tenere costantemente aggiornato.

L'Ente affidatario si obbliga a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale di qualsiasi operazione intervenuta sul numero degli operatori e degli utenti comunicando, altresì, ogni modifica sulla situazione reddituale degli utenti; l'omissione costituirà inadempienza contrattuale.

L'affidataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136.

Art. 13) Copertura assicurativa - L'Anffas è tenuta a provvedere alla copertura assicurativa dei disabili ammessi, degli operatori e dei volontari della Casa Famiglia contro gli infortuni che questi dovessero subire durante la permanenza nella struttura.

Art. 14) Corrispettivi - L'Anffas si impegna ad ospitare presso la Casa famiglia n. 5 disabili oltre un 6° per soggiorni provvisori.

Il Comune corrisponderà alla Casa Famiglia Anffas un compenso giornaliero di €34,50 per ogni giorno di effettiva presenza del disabile nella struttura. Alla retta così determinata, l'utente parteciperà in misura del proprio reddito, del grado di autosufficienza e secondo la normativa vigente.

La liquidazione avverrà in rate mensili posticipate su presentazione di regolare documento fiscalmente valido, che attesti la presenza effettiva dei disabili e il rispetto del contratto di lavoro per gli operatori con rapporto di lavoro subordinato oltre alle buste paghe dei lavoratori dipendenti Anffas ed alle fatture dei lavoratori autonomi riferiti al mese precedente a cui si chiede la liquidazione.

Art. 15) Durata della convenzione - La presente convenzione ha la durata di anni uno, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011 semprechè sia

garantita la copertura finanziaria. L'Amministrazione si impegna a comunicare, in tempo utile, l'eventuale sospensione del servizio dovuto alla mancata disponibilità finanziaria.

Art. 16) Sicurezza. D.Lgs 81/08 e s.m.i. - L'Anffas è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione D.L.vo n° 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. All'uopo l'Anffas è tenuta a nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell'Amministrazione.

Il contraente è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all'attività della Casa Famiglia ed a fornire ai propri operatori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta/Valigetta di Pronto Soccorso.

Qualora il personale rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Dirigente del Settore Servizi Sociali.

L'affidataria si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l'avvio del servizio le informazioni relative a:

Nominativo del Datore di Lavoro

Nominativo del rappresentante dei lavoratori

Nominativo del Medico competente



Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto

Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l'esecuzione del lavoro

Dotazioni di protezione individuale

Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

Art. 17) Tutela della privacy - Il contraente, nell'ambito della gestione del progetto è tenuto a rispettare quanto prescritto dal decreto legislativo 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ragusa è titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione della Casa Famiglia.

L'Anffas in quanto affidataria del servizio è responsabile esterna del trattamento dei dati ed a tal fine è tenuta a nominare un proprio responsabile in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Il predetto Responsabile opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall'Amministrazione;

Attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;

È tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;

Consegna all'Amministrazione Comunale, copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;



Provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003;

L'affidataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:

I dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;

L'Anffas dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;

È fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi, salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare;

È fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;

I dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l'Anffas si impegna, in assenza di rinnovo dell'affidamento del servizio, a consegnare i dati all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell'Anffas trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l'affidamento del servizio o di cui comunque l'Associazione sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.



Art.18) Vigilanza e controllo - La vigilanza ed il controllo sul servizio oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dal Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di visitare la Casa Famiglia in qualsiasi momento a mezzo del proprio Servizio Sociale Professionale Comunale.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Nel caso di gravi o reiterate inadempienze da parte dell'Ente, il Comune potrà procedere alla risoluzione della convenzione e sospendere cautelativamente la liquidazione dei compensi pattuiti.

In tali casi l'Ente procederà a contestare motivando l'addebito relativo alle infrazioni a mezzo raccomandata A.R.. L'Associazione potrà presentare deduzioni scritte entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 19) Sanzioni -In caso di singole inadempienze che non diano luogo a risoluzioni, cioè consistenti in prestazioni rese con modalità diverse da quelle prescritte o, comunque, non confacenti con le finalità istitutive del servizio, l'Amministrazione applicherà, previa contestazione, sanzioni pecuniarie che possono oscillare da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni inadempienza.

Se l'inadempienza comporta un qualunque danno economico, l'Ente contraente sarà sottoposto al pagamento di una penalità pari al costo del danno prodotto aumentato del 50%.

Art. 21) Spese contrattuali e obbligo di cauzione - La presente convenzione è soggetta a registrazione. L'Anffas in quanto ONLUS, non è obbligata al deposito cauzionale, ai sensi della Circolare regionale n. 17 del 04.12.02 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 460/97.



Art. 22) Rinvio - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente con particolare riferimento alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile.

Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.

Art. 23) Foro competente - Per eventuali controversie è competente il Foro di Ragusa.

Art. 24) Le parti eleggono domicilio speciale in Ragusa presso la casa comunale.

Richiesto io Segretario Generale ricevo la presente convenzione che pubblico dandone lettura alle parti, che la dichiarano conforme alla volontà espressami.

Scritto a dattilografia da persona di mia fiducia in pagine dieci e righe _____

fin qui della carta, viene firmata dalle parti e da me Segretario Generale.

Il Dirigente del Settore XII _____

Il legale Rappresentante dell'Anffas _____



Il Segretario Generale _____





ANFFAS ONLUS RAGUSA
Sede: Via E.C. Lupis n.97 -97100 Ragusa
Codice Fiscale: 92022640889
Tel. 0932-623486 Fax: 0932-684647
www.anffasragusa.org – info@anffasragusa.org


Ragusa 20/12 /2010



Settore XII
Servizi Sociali e Assistenza
Comune di Ragusa

Prot. n. 545

Oggetto: richiesta rinnovo convenzione Casa Famiglia Anffas



Con la presente la sottoscritta Iosa Maria in qualità di Presidente dell'Associazione si rende disponibile e chiede il rinnovo della convenzione per l'anno 2011 per il servizio della Casa Famiglia Anffas Ragusa di via Napoleone Colojanni n. 139.

Si conferma la disponibilità dell'immobile, che dal maggio 2007 è di proprietà dell'Associazione; la modalità organizzativa rimane invariata, confortata dai risultati più che positivi riscontrati dalle famiglie e dal grado di soddisfazione dei bisogni degli ospiti.

In attesa di incontrarci, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

